



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO,  
DE TONI, DI NARDO e PEDICA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2012**

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale  
in materia di delitti commessi per motivi di genere, razza, etnia,  
religione, o fondati sull’orientamento o sull’identità sessuale

ONOREVOLI SENATORI. – La violenza sulle donne e quella sui minori costituiscono, oltre che delitti gravissimi, una forma di discriminazione e una violazione dei diritti umani che ostacola o rende impossibile il godimento di altri diritti. A tal fine la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica (aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri i quali hanno partecipato alla sua elaborazione a Istanbul l'11 maggio 2011, e dell'Unione europea) rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante finalizzato a creare un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. Condizione per l'entrata in vigore è la ratifica di almeno dieci paesi, otto dei quali comunitari. In attesa che il Governo italiano proceda alla firma e il Parlamento alla conseguente ratifica della Convenzione, è sorto anche nel nostro paese, a seguito di ripetuti casi di omicidio e violenza contro le donne registrati nei primi mesi del 2012, un dibattito sul neologismo «femminicidio», categoria concettuale politica, criminologica e giuridica utilizzata da tempo in documenti delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio europeo. Il dibattito nasce, come hanno autorevolmente spiegato studiosi del fenomeno, dalla esigenza di riconoscere la specificità della violenza di genere, cioè commessa contro le donne in quanto tali, nelle sue diverse manifestazioni. Tenuto conto che con legge del 14 marzo 1985, n. 132 è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre

1979 e che la sua implementazione richiede ancora numerosi adempimenti da parte del nostro Paese, sotto il profilo della tutela penale, ferma restando la base di partenza offerta dalla normativa vigente, appare opportuno estendere i principi della legislazione speciale (decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, cosiddetta legge Mancino) anche alla discriminazione basata sul genere e sull'orientamento sessuale, procedendo contestualmente ad una sua codificazione. Ciò al fine di sanzionare adeguatamente quelle situazioni in cui la morte della donna rappresenta l'esito di condotte, atteggiamenti o pratiche sociali misogine che possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione della vittima ma non si esauriscono in questo. Si tratta, ovviamente, di un dibattito aperto a diverse soluzioni, cui il presente disegno di legge intende offrire un primo contributo, non necessariamente esaustivo, per portare concretamente la discussione sul piano giuridico e politico: a tal fine l'articolato in esame prevede un'aggravante generale per i delitti commessi per motivi di genere ed un'aggravante specifica per il caso di omicidio. Dispone, altresì, in merito al divieto di sospensione condizionale della pena per condanne a reati, come quelli in questione, che lasciano presumere un'attitudine del condannato alla commissione di tali condotte. Si introduce quindi la previsione dell'ergastolo per maltrattamenti cui consegue la morte e si istituisce un'aggravante obbligatoria se la violenza è commessa contro il coniuge, il convivente o persona legata da relazione affettiva, nonché il divieto di equivalenza tra aggravanti e attenuanti. In tali casi viene disposto un divieto di patteggiamento. Nelle more dell'imminente auspi-

cata ratifica della Convenzione di Lanzarote nell'ambito della quale Italia dei Valori ha fatto inserire specifiche disposizioni volte alla repressione della violenza in ambito familiare, si auspica, pertanto, un celere e condiviso esame del presente disegno di legge,

nella consapevolezza della gravità del problema e dell'urgenza che vengano individuate celermente soluzioni idonee a punire, prevenire e scoraggiare le condotte in questione, che possono culminare (e spesso culminano) nell'uccisione della vittima.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) l'aver agito per motivi di genere, razza, etnia, religione o fondati sull'orientamento o sull'identità sessuale;».

## Art. 2.

1. All'articolo 164, quarto comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 non può essere concessa in caso di condanna per i reati di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter* e 612-*bis*, o per reati aggravati ai sensi dell'articolo 61 numeri 1), 1-*bis*) e 4)».

## Art. 3.

1. All'articolo 572, secondo comma, del codice penale, le parole: «la reclusione da dodici a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell'ergastolo».

## Art. 4.

1. All'articolo 576, primo comma, numero 2), del codice penale, le parole: «numeri 1) e 4) dell'articolo 61» sono sostituite dalle seguenti: «1, 1-*bis* e 4 dell'articolo 61».

## Art. 5.

1. L'articolo 577 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 577. - (*Altre circostanze aggravanti. Ergastolo*) - Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

- 1) contro l'ascendente o il discendente;
- 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
- 3) con premeditazione;
- 4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1), 1-*bis*) e 4) dell'articolo 61;
- 5) contro il coniuge, il convivente o persona legata da relazione affettiva;
- 6) contro il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta».

## Art. 6.

1. All'articolo 609-*ter* del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi per motivi di genere o fondati sull'orientamento o sull'identità sessuale, ovvero se il fatto è commesso contro il coniuge, il convivente o persona legata da relazione affettiva. In tali casi le circostanze attenuanti, concorrenti con le aggravanti di cui al presente comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

## Art. 7.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «nonché i procedimenti per i delitti aggravati ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 61 del codice penale».



